

7. Quadro nazionale delle qualificazioni

Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018

Istituzione del Quadro Nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13¹⁶.

L'Italia si dota del Quadro Nazionale delle Qualifiche secondo i criteri di referenziazione all'EQF, previsti dalla Raccomandazione del 22 maggio 2017. È un traguardo importante all'interno del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, che consente anche alle qualifiche italiane di potersi riferire ad una classificazione trasparente e rapportata a risultati di apprendimento standardizzati, associabili ai codici statistici delle attività economiche (ATECO) e delle Professioni (CP).

Indice

- Considerazioni
- I sei articoli del Decreto
- Allegato I: Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) italiano, struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei di referenziazione delle qualificazioni all'EQF¹⁷
- Allegato II: criteri minimi per la referenziazione delle qualifiche al QNQ
- Allegato III: integrazione dei criteri per la referenziazione all'EQF

Considerazioni

L'adozione di un Quadro delle Qualificazioni viene ritenuto un *presupposto rilevante* per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, EQF, del 22 maggio 2017. La Raccomandazione ha infatti abrogato la precedente del 23 aprile 2008 e con essa l'EQF in vigore. Nel frattempo, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze hanno fatto registrare importanti novità che impongono l'aggiornamento del Rapporto Italiano di referenziazione delle qualificazioni all'EQF, datato 2015.

È nata in Europa la rete EURES dei servizi per l'impiego che ha promosso un più agevole accesso alla mobilità transnazionale dei lavoratori sulla base della trasparenza e comparabilità dei titoli.

In Italia l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è diventata il Punto Nazionale di coordinamento italiano dell'EQF. Il gruppo di lavoro dell'INAPP, Istituto Nazionale Analisi delle Politiche Pubbliche (già ISFOL), ha elaborato una proposta tecnica di quadro, che viene recepita dal decreto.

¹⁶ Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) 8 gennaio 2018.

¹⁷ Cfr. Tab. 7 Quadro Nazionale delle Qualifiche, Parte I, cap. 1.5 p. 59.

I sei articoli del Decreto

Art. 1 – Istituzione del Quadro

- Il Quadro Nazionale delle qualificazioni è uno strumento di classificazione e descrizione delle qualifiche all'interno del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze (D.lgs.n.13 del 16 gennaio 2013);
- Il QNQ è il dispositivo nazionale per la referenziazione all'EQF (Raccomandazione 22 maggio 2017);
- Il QNQ coordina e rinforza i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica dell'apprendimento permanente e dei servizi di validazione e certificazione delle competenze.

Art. 2 – Definizioni

- *Referenziazione*: processo istituzionale e tecnico che associa le qualifiche del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ, garantendo la referenziazione contestuale all'EQF;
- *Atlante del lavoro e delle Qualificazioni*: dispositivo classificatorio sulla base dei settori economico professionali. L'Atlante raccoglie tutte le qualificazioni rilasciate dalle scuole, dal sistema leFP e da quello Regionale di formazione, inglobando il Repertorio istituito con il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, all'articolo 8;
- *Qualificazione internazionale*: qualifica rilasciata da un organismo internazionale e riconosciuta da più Paesi perché include i risultati di apprendimento riconosciuti da un organismo internazionale.

Art. 3 – Struttura del Quadro Nazionale delle Qualificazioni

Il QNQ si sviluppa in conformità alla struttura dell'EQF:

- a) in competenze sono descritte su tre dimensioni in termini di *conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità*;
- b) in *otto livelli* che possono essere sotto articolati in base al grado di complessità crescente delle tre dimensioni di cui al punto a).

Le attestazioni riportano ciascuno degli otto livelli del QNQ al livello omologo dell'EQF e indicano la referenziazione della qualifica con la dicitura "Livello EQF". I descrittori utilizzati sono quelli dell'Allegato I.

Art. 4 – Referenziazione delle qualificazioni al QNQ

- Sono considerate già referenziate le qualifiche prese in esame nell'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012;
- la referenziazione al QNQ è la condizione perché una qualificazione sia validata nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- le qualificazioni associate ai livelli del QNQ hanno i requisiti di *accessibilità, trasparenza e permeabilità*, garantiti dal processo di correlazione ed equivalenza;
- le qualificazioni così referenziate e rispondenti agli *standard minimi* di cui all'art. 8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 entrano nell'Atlante del Lavoro, sezione Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

- sono *qualificazioni di istruzione e formazione generale* tutte le qualificazioni non direttamente associabili a uno solo dei codici statistici delle attività economiche (ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT);
- le qualificazioni internazionali sono inserite in una sezione specifica dell'Atlante del Lavoro, ma non rientrano nel Repertorio Nazionale;

Art. 5 – Procedura di referenziazione

1. Il processo è gestito dal Punto Nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL.
2. La referenziazione di una qualificazione avviene attraverso quattro fasi: a) *avvio*, l'ente pubblico titolare presenta istanza al Punto Nazionale di cui sopra completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualifica; b) *istruttoria*, da parte del Punto Nazionale; c) *valutazione indipendente* dell'INAPP con parere tecnico; d) *approvazione e pubblicazione*, il Punto Nazionale delibera l'avvenuta referenziazione al QNQ e l'inserimento della nuova qualifica all'interno del Repertorio Nazionale.

Art. 6 – Disposizioni finali

Si dà mandato agli organismi competenti per il puntuale adempimento di quanto previsto nel decreto in osservanza della Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, assegnando a ciascuno compiti e scadenze.

Allegato I: Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) italiano, struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei di referenziazione delle qualificazioni all'EQF

Per il contenuto e l'esame analitico dell'Allegato I al Decreto, si rimanda alla parte dedicata nel cap. 1.5 della Prima Parte e alla Tab. 7, in cui si riportano descrittori e livelli del QNQ.

Allegato II: criteri minimi per la referenziazione delle qualifiche al QNQ

Le qualifiche devono:

- rispondere agli standard minimi essenziali (D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, art. 8) ed essere ricomprese nei Repertori (regionali e nazionale);
- essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo dell'EQF;
- essere formalmente approvate, adottate e valide con contenuti accessibili senza oneri per il cittadino;
- essere rappresentative a livello locale, nazionale e internazionale;
- essere rilasciate secondo standard internazionali o secondo quanto previsto dal citato D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero assicurare standard di qualità pubblicamente accessibili e trasparenti.

Allegato III: integrazione dei criteri per la referenziazione all'EQF

La conformità del QNQ viene argomentata col rispetto puntuale dei criteri indicati nella Raccomandazione del 22 maggio 2017 e si elencano gli organismi tecnici preposti al controllo dell'applicazione dei criteri esposti.